

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10606 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 16/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 9686-2018 proposto da:

SE.RO.CE. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA ADA 57, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GAMBERALE, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURA GENERALE DELL'ISTITUTO DELLE MADRI DEI DERELITTI E SAN GIUSEPPE DELLA MONTAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2285
19

avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Procura Generale dell'Istituto delle Madri dei Derelitti e San Giuseppe della Montagna, rigettò la domanda avanzata dalla s.r.l. SE.RO.CE., di condanna alla manutenzione e conservazione del muro di confine, che il Tribunale aveva in parte accolta, avendo escluso versarsi nell'ipotesi regolata dall'art. 887, cod. civ., dovendo sussumersi la fattispecie nel paradigma di cui all'art. 913, cod. civ.;

che avverso la statuizione la SE.RO.CE. propone ricorso sulla base di due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria, e che l'intimata resiste con controricorso;

ritenuto che con le due doglianze, costituenti unitario complesso censoratorio, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 913, cod. civ., nonché dell'art. 116, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo, in quanto:

- la Corte territoriale affermando che la fattispecie andava regolata dall'art. 913 e non dall'art. 887, cod. civ., aveva ignorato l'oggetto della domanda e delle rispettive eccezioni e deduzioni;
- l'affermazione secondo la quale il muro era di comune proprietà non trovava alcun appiglio negli atti, avendo ciò escluso non solo la sentenza di primo grado, ma derivando l'esclusiva proprietà in capo all'Istituto intimato dalla stessa situazione dei luoghi, in quanto la proprietà di quest'ultimo si stendeva sul fondo superiore;



- la Corte d'appello aveva dato credito ai chiarimenti del CTU, che in secondo grado <<si è rimangiato il preciso accertamento da lui effettuato con la C.T.U. di primo grado>>;

- al fine di escludere che la fonte delle infiltrazioni fosse da far risalire ad una falda d'acqua sotterranea e non invece alla cattiva manutenzione in sé del muro in discorso il ricorrente riporta lunghi stralci della relazione del consulente d'ufficio e di quello di parte;

- contesta, la società ricorrente, le conclusioni del perito d'ufficio, il quale aveva fatto affidamento sulla propria esperienza concreta (essendosi occupato di altro immobile sito nella stessa zona, con forte declivio e accertata presenza di acque sotterranee, scorrenti dalle quote superiori) e sulle considerazioni di un geologo che lo avrebbe accompagnato sui luoghi, la cui presenza non constava, con conseguente nullità di tale parte della C.T.U.;

il ricorso è manifestamente infondato per una convergente pluralità di ragioni:

a) la Corte d'appello, procedendo, siccome d'obbligo, nel ragionamento giudiziario, dalla fattispecie concreta a quella astratta, ha escluso che ricorresse l'ipotesi regolata dall'art. 887, cod. civ., poiché non si versava nel caso di manutenzione del muro che separa due fondi posti a dislivello, bensì d'infiltrazioni causate dal normale deflusso delle acque dal fondo superiore verso quello inferiore, costituente scolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 913, cod. civ., che il fondo posto a quota più bassa è tenuto a sopportare;

b) un tale convincimento trova fondamento negli accertamenti peritali, che in secondo grado avevano permesso (i fenomeni non presentavano riduzioni in estate e la costruzione era sita in corrispondenza di una vasta falda acquifera sotterranea) di meglio acclarare la fonte delle infiltrazioni;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

c) le conclusioni alle quali è giunto il Giudice di secondo grado costituiscono apprezzamento di merito in questa sede non censurabile, difatti, il novellato n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., consente la censurabilità solo ove il giudice venga meno al dovere di rendere motivazione, o offra solo una parvenza di essa, cioè un simulacro argomentativo privo di specifico riferimento alla concreta vicenda, per contro qui la sentenza d'appello, sia pure concisamente, spiega le ragioni per le quali debba condividersi l'apporto di sapere del CTU, siccome approfondito e chiarito in secondo grado (cfr. S.U. n. 8053/2014);

d) la, peraltro spuria, osservazione concernente la pretesa nullità della consulenza non ha pregio alcuno, non constando che sia stata tempestivamente eccepita;

e) la circostanza che il muro possa essere di esclusiva proprietà dell'intimato istituto, edificato da questi sul proprio terreno (cfr. il ricorso, il quale a pag. 11 afferma che il muro, costruito dal resistente, trovasi <<all'interno dell'Istituto S. Giuseppe>>), e non comune, come invece sostenuto dalla sentenza d'appello, non sposta i termini della questione: si verte, a maggior ragione al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 887, cod. civ., essendosi chiarito che la disciplina prevista dall'art. 887 cod. civ., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (Sez. 2, n. 9368, 8/6/2012, Rv. 622710), nel qual caso, semmai, il vicino avrebbe potuto dolersi, con altra azione, se le condizioni del muro alieno avessero concretizzato una situazione di danno alla sua proprietà;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod.

proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti";


considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2019

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)

